



SENT. N. 2/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23483 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

G.A., nato a *omissis*, il *omissis*,

residente in *omissis*, Via *omissis*, c.f.

omissis, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti,

dall'Avv. Laura Imperiale, con elezione di domicilio presso lo studio della

stessa, sito in Torino, Via Cibrario n. 14, PEC:

lauraimperiale@pec.ordineavvocatitorino.it

CONTRO

-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

AVENTE AD OGGETTO

l'ottemperanza alla sentenza n. 144/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte-Giudice monocratico delle pensioni.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 5 dicembre 2023, come da verbale.

FATTO E DIRITTO

Con il presente ricorso il Signor G.A. ha chiesto

l'ottemperanza alla sentenza emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, Giudice monocratico delle pensioni, nell'udienza del 17/3/2022, in materia di ricomputo della pensione ex art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/1973.

L'INPS, costituendosi in giudizio con memoria del 6 settembre 2023, ha comunicato di aver provveduto, successivamente alla proposizione del presente giudizio di ottemperanza, a riliquidare la pensione del ricorrente secondo quanto disposto nella sentenza citata, ed ha allegato la documentazione comprovante la riliquidazione pensionistica con il prospetto di calcolo degli interessi e degli arretrati e il cedolino pensione del mese di giugno 2023 in cui sono state corrisposte le somme derivanti dalla riliquidazione.

All'udienza del 5 dicembre 2023 la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente. La difesa dell'INPS ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Dagli atti versati in giudizio (cfr. memoria dell'INPS del 6 settembre 2023 e documenti allegati) è emerso che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione della pensione del ricorrente, come anche confermato da parte ricorrente.

Conseguentemente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente evidenziato dalle parti.

In base al principio di soccombenza virtuale e poiché l'effettivo adempimento

da parte dell'INPS alla decisione di questa Corte n. 144/2022 è avvenuto successivamente alla proposizione del presente giudizio di ottemperanza, si ritiene che l'INPS debba essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, DICHIARA la cessazione della materia del contendere. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 5 dicembre 2023.

IL GIUDICE

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23/01/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente